

Proposta N° 202 / Prot. Data 15.06.2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
--	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 182 del Reg. Data 15.06.2017	OGGETTO :	LITE VIVONA GABRIELLA VITA MARIA C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO, PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL 21-7-2017.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di giugno alle ore 18,25 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "**LITE VIVONA GABRIELLA VITA MARIA C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO, PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL 21-7-2017.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.**", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso che con l'allegato atto di citazione per opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartella esattoriale di pagamento N. 29920160025628711000, notificato a quest'Ente il 14/4/2017 ed acquisito in data 19/4/2017 al Prot. Gen. N. 21273, la sig.ra **Vivona Gabriella Vita Maria**, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Galbo, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo e la Riscossione Sicilia S.p.a. (nonché il Comune di Palermo), innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, con udienza fissata per il **21 luglio 2017**, onde ottenere dall'adito Giudice, previa sospensione dell'efficacia dell'impugnata cartella esattoriale, declaratoria di illegittimità di quest'ultima;

Accertato che la surrichiamata cartella esattoriale si riferisce per quanto di interesse di quest'Ente impositore a: 1) verbale N. 16591 - Reg. 2676/2013 del 23/11/2013 (violazione art. 7, C.d.S. per sosta "ove vige il divieto di fermata" del veicolo targato DA466**), notificato, a mezzo messo comunale notificatore, in data 23/1/2014;

Verificato, altresì, che per il menzionato verbale il correlativo procedimento notificatorio s'è pienamente perfezionato, sicché sarebbe insussistente l'asserita "*omessa notifica dei verbali di contestazione di violazione di norme del codice della strada*";

Ritenuto che, è nell'interesse di quest'Ente costituirsi nell'istaurando giudizio, affinché dimostri nel corso dello stesso le legittimità del procedimento notificatorio relativo al sopra richiamato verbale di accertamento, portato con l'opposta cartella esattoriale, così da potere salvaguardare il proprio credito, ed in ogni caso evitare a proprio carico, per il principio di soccombenza, statuizioni condannatorie anche se in solido con l'altro convenuto, Riscossione Sicilia S.p.a.;

Richiamato l'art. 59, u.c., del Regolamento Uffici e Servizi (come da ultimo modificato, giusta Deliberazione di G.M. N. 12 del 18/1/2017), secondo cui "*in materia di opposizioni alle sanzioni per violazioni del codice della strada il mandato alle lite viene di regola conferito al dirigente del Corpo della Polizia Municipale*", nonché l'art. 31, u.c., dello stesso Regolamento, il quale prevede che "*Il Dirigente di Settore [oggi Direzione] può delegare parte delle sue funzioni al responsabile di servizio, ivi compreso l'impegno e la liquidazione di spesa*";

Valutato, altresì, che, in ogni caso, alla luce del seguente principio di diritto della S.C., secondo cui nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui è ammessa la difesa personale della parte [valore non eccedente euro 1.100,00], deve ritenersi consentito alla stessa la facoltà di delegare la partecipazione all'udienza ad altro soggetto (cfr. Cass. N. 8026/2006), quest'Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, nel giudizio de quo, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.c. può sia "*stare in giudizio personalmente*", stante che il valore della causa dichiarato dall'attore è pari ad euro 345,87 e, quindi, non eccedente euro 1.100,00, sia delegare la partecipazione all'udienza di comparizione già fissata al **21/7/2017** ed alle eventuali sue successive al Dirigente della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio - Corpo di P.M. ovvero ad altro funzionario da quest'ultimo indicato;

Dato atto che, giusta nota prot. N. 815 del 4/3/2017 del Dirigente 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio, riguardante "*Disposizione di Servizio – Assegnazione Risorse Umane alle Aree della 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio*", in forza delle quali disposizioni al Vice Dirigente P.M., Dott. Giuseppe Fazio, è attribuita la responsabilità dell'"*Area 1 – Viabilità Polizia Stradale e Controllo del Territorio*", comprendente anche l'U.O. – *Contenzioso – O.S.A.* -, il predetto funzionario è legittimato a partecipare alla sopra richiamata udienza di comparizione del 21/7/2017 ed alle eventuali sue successive, in rappresentanza dell'ente impositore Comune di Alcamo;

Vista la L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, dal Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio e dal Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco Avvocato Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.c., a costituirsi e resistere personalmente in giudizio nell'istaurando giudizio di cui in premessa promosso contro lo stesso e la Riscossione Sicilia S.p.a;
- 2) Di delegare il V.Comandante del Corpo di P.M., Dott. Giuseppe Fazio, della rappresentanza dell'Ente nella prima udienza di comparizione del 21/7/2017 ed alle eventuali sue successive;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che l'Ente si costituisca entro e non oltre il **21/7/2017**, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **“LITE VIVONA GABRIELLA VITA MARIA C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO, PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL 21-7-2017.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI “PERSONALMENTE” IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.”**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio – Corpo di P.M.

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell'art. 147-*bis* comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

L'Assessore alla Polizia Municipale
Ing. Fabio Butera

**Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e
Sicurezza del Territorio**
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto Dirigente Direzione 6 - Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 12.06.2017

Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2365

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 19.06.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Alcamo, li 19.06.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 29.06.2017

X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Alcamo, li 19.06.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 19.06.2017

F.to Istr. Amministrativo
Santino Lucchese

STUDIO LEGALE
AVV. VITO GALBO

13 APR. 2017

Cem. 26020

COPIA

AVV
Segn. Gen. le

14/4/2017
Bucchi

OK

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 21273 del 19 APR 2017
Assegnata al Settore del
19 APR 2017 Segretario Generale

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Atto di citazione ex art. 615 c.p.c.

Per la Sig.ra Vivona Gabriella Vita Maria, nata ad Alcamo il 02/08/1954, C.F. VVN
GRL 54M42 A176M, residente in Alcamo, in Cortile Parrino N. 1, rappresentata e difesa
dall'Avv. Vito Galbo (Cod. Fiscale GLBVTI68E14A176D) il quale dichiara di volere ricevere le
comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0924/515670 e
l'indirizzo di posta elettronica vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it ed
elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Alcamo Via Pietro Lombardo N°



98, giusta procura speciale posta in calce al presente atto, propone

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT N. 1532
DEL 21 APR. 2017

OPPOSIZIONE

avverso la cartella di pagamento n. 299 2016 0025628711000, emessa dalla "Riscossione
Sicilia S.p.A.", Agente della riscossione, in persona del Legale Rappresentante *pro
tempore*, notificata all'odierna ricorrente in data 14/03/2017, con la quale è stata intimata
ad essa ricorrente di pagare la somma di €. 345,87.

PREMESSO

- A) In data 14/03/2017, l'ente "Riscossione Sicilia S.p.a.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, notificava ad essa ricorrente la cartella di pagamento n. 299 2016 0025628711000;
- B) con la cartella di pagamento n. 299 2016 0025628711000, l'Ente "Riscossione Sicilia S.p.A.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, intimava l'odierna ricorrente Vivona Gabriella Vita Maria al pagamento della somma di €. 345,87.
- C) La cartella di pagamento n. 299 2016 0025628711000, dell'importo di €. 345,87, veniva emessa a seguito di:

VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444

**STUDIO LEGALE
AVV. VITO GALBO**

TRIBUNALI
U.I.

- Verbale S/0116411/2015, del 23/04/2015, targa DA466TC, dell'importo di €.169,00, ente creditore Comune di Palermo;
- Verbale 2676/13, del 23/11/2013, targa DA466TC, dell'importo di €.84,00, ente creditore Comune di Alcamo.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, si oppone alla esecuzione per i seguenti

MOTIVI

**1) NULLITA' DELLA CARTELLA PER OMESSA NOTIFICA DEI VERBALI DI
CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA
STRADA**

L'odierna ricorrente Sig.ra Vivona Gabriella Vita Maria, è venuta a conoscenza della pretesa creditoria del Comune di Palermo e del Comune di Alcamo solamente a seguito della notifica della cartella di pagamento *de qua*.

Nessun verbale amministrativo gli è mai stato notificato, contrariamente a quanto indicato nel riepilogo delle singole voci creditorie indicate nella cartella stessa.

Alla luce di ciò, pertanto Egli è stata privata della possibilità di articolare le proprie difese in ordine alla (in)fondatezza della contestazione medesima.

Tale violazione del diritto di difesa ha rappresentato un grave *vulnus* per il cittadino, il quale si trova oggi costretto ad impugnare la cartella. Tale documento, come noto, si ripercuote sulla legittimità dell'intera procedura di riscossione, comportano l'insanabile e radicale nullità dell'ingiunzione di pagamento.

E' noto, infatti, che l'ente pubblico – in questo caso il Comune di Palermo e il Comune di Alcamo - aveva l'obbligo di notificare il verbale relativo a violazioni del Codice della Strada entro il termine decadenziale di 90 gg.

Ergo, la somma di €. 345,87, pretesa creditoria, risulta inesigibile per nullità della relativa procedura.

**2) VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 ART. 7 L. 212/2000
E DEL DIRITTO DI DIFESA**

Si eccepisce sin d'ora la nullità della cartella di pagamento n. 299 2016 0025628711000 per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000;

Art. 7 L. 212/2000 comma 1: *"1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"*.

Fulcro centrale della Legge 241/90 è il principio della conoscibilità, il quale garantisce e realizza il principio costituzionale della imparzialità dell'attività amministrativa.

La conoscenza permette di potere esercitare liberamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito (Art. 24 Cost.), da tutti ed in ispecie, dal contribuente, il quale, dal contesto dello stesso deve essere posto nelle condizioni di potere compiutamente comprendere le ragioni che sottostanno alla pretesa amministrativa.

**3) NULLITA' DELL'ATTO PER INTEMPESTIVITA' DELLA NOTIFICA E
VIOLAZIONE DELL'ART. 25 D.P.R. 29.09.1973 N. 602.**

Si ritiene opportuno evidenziare che il medesimo atto, cartella n. 299 2016 0025628711000, emesso dall'ente Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, risulta essere affetto da nullità. L'art. 25 del d.p.r. 29.09.1973 n.602 statuisce, infatti, che "Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede". Nella odierna fattispecie, la consegna dei ruoli è avvenuta in data 20/06/2016, per il Comune di Palermo, e in data 27/06/2016, per il Comune di Alcamo, il che avrebbe comportato la necessità per il concessionario di provvedere alla notifica entro il termine di cui all'art. 25, ovvero entro e non oltre il 20/10/2016 e il 27/10/2016. Appare evidente, quindi, che essendo stata notificata la cartella il 14/03/2017, il termine fissato dalla norma in esame sia stato ampiamente superato sì da poter ritenere, anche sotto tale ulteriore e concorrente profilo, annullabile il provvedimento impugnato.

**4) MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
ASSENZA DELLA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'AGENTE PER LA RISCOSSIONE.**

La cartella di pagamento è un atto amministrativo e, come ogni atto, per spiegare effetti giuridici deve essere sottoscritta dalla persona fisica che la ha formata, altrimenti è inesistente a norma di Legge.

**STUDIO LEGALE
AVV. VITO GALBO**

Vero è che la normativa vigente stabilisce che la sottoscrizione autografa può essere sostituita dalla firma a stampa del funzionario, ma l'indicazione a stampa "Riscossione Sicilia S.p.A." riportata nell'ingiunzione de qua non sembra possa essere considerata alla stregua di una firma.

Con sentenza n. 41 del 2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha affermato che la firma della cartella, avendo questa natura di atto amministrativo, **"assume caratteri di essenzialità dell'atto in ogni stadio del procedimento"** ed essendo la cartella assimilabile all'atto di precetto **"l'originale e le copie vanno firmate a pena di nullità"**.

L'equipollenza del precetto con cartella di pagamento / ingiunzione fiscale, nonché la necessità della firma dell'ingiunzione, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza ed, in particolare, nelle sentenze Cassazione Sentenza 11127/2002 - C.t.r. Veneto 153/1997 - C. t. p. Padova 325/99.

In conclusione se la cartella di pagamento / ingiunzione fiscale non contiene la firma del rappresentante del concessionario, oggi, agente della riscossione, la stessa è da considerarsi inesistente.

Altresì, l'art. 21-septies. Legge 7 agosto 1990, n. 241 recita: *"È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge"*.

Va pertanto dichiarata la nullità della cartella di pagamento oggi opposta per mancanza

di un elemento essenziale.

5) DIFETTO DI TRASPARENZA E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.

La cartella di pagamento oggi opposta non consente al ricorrente di controllare la fondatezza e soprattutto l'importo dovuto.

Ovvero lo stesso ingiunge l'importo di €. 345,87, a fronte di sanzioni amministrative originarie a dire dalla medesima cartella per l'anno 2015 di €. 169,00 e per l'anno 2013 di €. 84,00.

A fondamento della propria pretesa, il cittadino/ contribuente/ ipotetico debitore deve essere messo in condizione di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall'Agente della riscossione. Pertanto è nulla la cartella / ingiunzione dalla quale non si riesce a comprendere quale sia il tasso degli interessi applicato, né il metodo di calcolo o il periodo di riferimento considerato.

Dalla cartella di pagamento n. 299 2016 0025628711000 sembrerebbe che l'importo originario dovuto sia di €. 253,00, ma ciò può essere confermato solo da quei verbali di cui l'odierna ricorrente ne disconosce l'esistenza come sopra esposto al punto 1) e di conseguenza non si riesce a risalire all'importo dovuto originariamente, non specifica quali sono gli interessi né quanto è dovuto al Concessionario.

Da qui risulta difficoltoso per il ricorrente potere azionare una linea difensiva.

6) RIFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI

E' diritto dell'odierno ricorrente ottenere la rifusione delle spese processuali sostenute per la presente opposizione all'esecuzione. Non può sul punto sottacersi come, con la

**STUDIO LEGALE
AVV. VITO GALBO**

recente sentenza n. 23993 del 19.11.2007, la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato il principio fondamentale, sancito dalla nostra Carta Costituzionale, del diritto al riconoscimento delle spese legali a favore del cittadino che abbia impugnato una cartella esattoriale. Nel motivare la predetta sentenza la Suprema Corte ha testualmente affermato: “il cittadino, con l’adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l’altra – oltre che con la razionale ed obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi, imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l’esclusione dell’obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto detto suo mancato esercizio attraverso l’accollo delle spese”.

Quanto sopra premesso ed esposto, si contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata per i motivi sopra indicati e all’uopo l’odierna ricorrente Vivona Gabriella Vita Maria,

C I T A

- 1) La “Riscossione Sicilia S.p.A.”, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Trapani Piazza XXI Aprile n. 1;
- 2) Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco Pro tempore, con sede in Palermo

**STUDIO LEGALE
AVV. VITO GALBO**

TRIBUNAL
U

Piazza Pretoria n. 1;

3) Il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco Pro tempore, con sede in Alcamo Piazza

Ciallo n. 1;

A COMPARIRE

dinanzi al Sig. Giudice di Pace di Alcamo, all'udienza del 21 LUGLIO 2017 ore legali nei luoghi di ordinarie sedute in Alcamo Via Verga con invito a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e comunque fino alla prima udienza di comparizione indicata e, con l'avvertenza che la mancata costituzione comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti domande:

“PIACCIA AL SIG. GIUDICE DI PACE,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

In via preliminare:

Sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. 299 2016 0025628711000 opposta e l'esecuzione forzata, possibile o meno, in forza di essa;

Nel merito

Accertare e dichiarare la cartella di pagamento n. 299 2016 0025628711000 opposta inefficace e improduttiva di effetti, con conseguente estinzione del diritto del concessionario a procedere in executivis.

Accertare e dichiarare decaduto il diritto dell'Ente creditore a richiedere il pagamento degli importi relativi alla sanzione amministrativa e alla maggiorazione indicati nella cartella di pagamento.

**STUDIO LEGALE
AVV. VITO GALBO**

Accertare e dichiarare la mancata formazione del titolo esecutivo.

Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardata pagamento.

Per l'effetto annullare la cartella di pagamento e le relative sanzioni pecuniarie.

Accertare e dichiarare all'atto della udienza di trattazione la maturata prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.

In via subordinata

Ridurre la sanzione amministrativa ed annullare l'importo relativo alla maggiorazione.

Si dichiara che il valore del presente giudizio e' di € 345,87 e l'importo del contributo unificato e' di € 43,00.

Si produce copia cartella di pagamento n. 299 2016 0025628711000 notificata in data 14/03/2017;

Alcamo li 12/04/2017

Avv. Vito Galbo



PROCURA

Io sottoscritta Sig.ra **Vivona Gabriella Vita Maria**, nata ad Alcamo il 02/08/1954, C.F. VVN GRL 54M42 A176M, residente in Alcamo, in Cortile Parrino N. 1, conferisco mandato alle liti all'Avv. Vito Galbo, con studio in Alcamo Via Pietro Lombardo N° 98, per la rappresentanza e la difesa nel procedimento giudiziale di cui al presente atto, in ogni fase, stato e grado, così pure in caso di opposizione e

**STUDIO LEGALE
AVV. VITO GALBO**

TRIBUNALE
ALCAMO

nella conseguente esecuzione forzata e negli eventuali giudizi di opposizione ad essa – in ogni stato e grado – con ogni facoltà di legge, compreso l'esperimento di riconvenzionali e di impugnazioni principali ed incidentali.

Con speciale procura per riassumere il processo, per chiamare in causa i terzi, per intervenire in giudizio e nelle esecuzioni, per conciliare la lite, per transigerla, per accettare rinunce agli atti e alle domande, per deferire e riferire giuramento, per incassare somme e firmare quietanze.

Acconsento altresì all'utilizzo dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 675/96 e successive modifiche (e ai sensi di qualsiasi norme sulla privacy), nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato, con facoltà di delegare in sostituzione altri procuratori.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

ALCAMO

Eleggo domicilio, assieme al mio procuratore Avv. Vito Galbo, in Alcamo Via Pietro Lombardo N° 98 presso lo studio dello stesso.

F.T.O. SIVONA GABRIELLA S.P.A. MARIT#

Alcamo li' 12/04/2017

Vera la superiore firma



**VIA PIETRO LOMBARDO N° 98
91011 - ALCAMO
TEL. E FAX 0924-509444**

DI TRAPANI
U.N.E.P.

STUDIO LEGALE AVV. VITO GALBO

TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.

RELATA DI NOTIFICA

Istante la Sig.ra Vivona Gabriella Vita Maria, *ut supra* rappresentata e domiciliata, io
URAGIONE GIUDIZIARIA DOTT.
sottoscritto ~~Assistente~~ U.N.E.P. presso il Tribunale di Trapani ho notificato copia del su
giur.
esteso atto di citazione a:

1) Società "Riscossione Sicilia S.p.A.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Trapani Via XXI Aprile n. 1, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

2) il Comune di Palermo, in persona del Sindaco Pro tempore, con sede in Palermo Piazza Pretoria n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo il servizio postale nei modi e termini di legge

DI TRAPANI
U.N.E.P.

3) il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco Pro tempore, con sede in Alcamo Piazza Ciullo n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo il servizio postale nei modi e termini di legge

*CON RACCOMANDA A/R
N. 76758/55132-7 SPEDITA DALLI UFFICIO POSTALE
DI TRAPANI.
TRAPANI, CI' 14 APRILE
2017.*

UFFICIALE GIUDIZIARIO *fr*
Enrichetta Calandra

TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.

UFFICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI
TRIBUNALE DI TRAPANI

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

Postaraccomandata

AR

ID0767581551327 91011

64001 91100 TRAPANI CENTR
0 (TP)

Posteitaliane

14.04.2017 12.35

Euro 007.95



N. 2602/A del Cronol. Civile
Penale

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Enrichetta Calandra

AG



78758155132-7

COMUNE DI ALCAMO - IN PERSONA DEL
SINDACO PRO TEMPORE, CON JEDE MEA

PIAZZA CIVILLO N:2

non

ALCAMO (TP)

telegrafico gillo - trapani



TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.A.R.

